



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Decreto del Presidente della Comunità
n. 129

OGGETTO: L.P. 07/11/2005 n. 15 “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa” - edilizia abitativa pubblica. Atto di indirizzo per la locazione alloggi pubblici - anno 2026.

L'anno duemilaventisei addì sei del mese di **agosto** alle ore **08:30**, nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, il sig. Claudio Ceppinati, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 12 dd. 01.07.2025,

EMANA

il seguente decreto. Assiste e verbalizza il Segretario Reggente della Comunità, dott.ssa Delia Ianes.

OGGETTO: L.P. 07/11/2005 n. 15 “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa” - edilizia abitativa pubblica. Atto di indirizzo per la locazione alloggi pubblici – anno 2026.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

La Legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e s.m.i. disciplina gli interventi in materia di edilizia abitativa pubblica e all’art.1 comma 1 individua gli Enti locali, quali soggetti preposti ad attuare la politica della casa a favore di nuclei familiari con condizione economica-patrimoniale insufficiente per acquistare, risanare o ristrutturare con i soli mezzi propri la prima abitazione.

Con decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. di data 12/12/2011 e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il nuovo regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005, che è entrato in vigore dal 1° gennaio 2012.

L’art.8 della Legge Provinciale n. 3 del 16 giugno 2006 e ss.mm. “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”, disciplina le funzioni amministrative della Provincia e dei comuni in relazione alla costituzione delle comunità di valle, alle quali viene affidata la competenza in materia di edilizia abitativa pubblica ed agevolata per il territorio di riferimento.

Il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 233 dd. 30/12/2010, trasferisce alla Comunità Valsugana e Tesino, ai sensi dell’art.8 della L.P. 3/2006, anche le funzioni amministrative relative all’edilizia pubblica ed agevolata.

Dato atto che sulla base della normativa in vigore è necessario quantificare le autorizzazioni a locare, nel rispetto delle graduatorie ed in relazione alle categorie di richiedenti e stabilire la percentuale degli alloggi da riservare in favore dei cittadini extracomunitari ammessi alla specifica graduatoria ordinaria.

Richiamate le disposizioni della Giunta Provinciale del conchiuso dd. 16/05/2008, che ai fini di garantire la necessaria operatività, procedono alla determinazione delle quote riservate per la graduatoria dei cittadini extracomunitari, nella misura del 10% degli alloggi disponibili – demandando a ciascun ente la facoltà di proporre alla Giunta Provinciale un aumento di detta quota, che non potrà comunque superare complessivamente la percentuale del 20%.

Considerato opportuno confermare gli standard minimi del 10% degli alloggi resisi disponibili alla locazione nel corso dell’anno, tenendo conto che nella quota non vanno ricompresi gli alloggi annualmente locati a favore di quei nuclei familiari di cittadini extracomunitari in condizione di particolare bisogno.

Rilevato inoltre che risulta necessario prevedere il numero di alloggi da destinare alle emergenze abitative prescindendo dalle graduatorie in vigore, secondo le seguenti disposizioni normative:

- l’articolo 5 comma 4 della L.P. 15/2005 e s.m. e i. prevede, in casi straordinari di urgente necessità, la messa a disposizione in via temporanea, a canone sostenibile, di alloggi di I.T.E.A. S.p.A. a soggetti in possesso dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa pubblica individuati dagli enti locali, prescindendo dalle graduatorie;
- l’art. 26 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica emanato con Decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/leg. del 12 dicembre 2011 e ss.mm., individua i casi straordinari di urgente necessità per i quali è possibile presentare domanda di locazione temporanea da parte di nuclei familiari in possesso dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni

in materia di edilizia abitativa pubblica e prevede, fra l'altro, che l'ente locale definisca annualmente il numero di alloggi da destinare a queste finalità.

- l'articolo 6 comma 5 bis, secondo periodo, della medesima legge provinciale, prevede che I.T.E.A. S.p.A. possa locare alloggi, su proposta dell'ente locale, per un periodo massimo di 18 mesi, a nuclei sprovvisti dei requisiti per l'accesso all'edilizia pubblica, secondo criteri e casi individuati con delibera di Giunta provinciale;
- la deliberazione di Giunta provinciale n. 1778 di data 29/09/2023, individua in ordine di priorità, i casi eccezionali caratterizzati da un transitorio bisogno abitativo, nei quali ITEA S.p.A, su proposta dell'ente locale, è autorizzata a locare temporaneamente alloggi a norma dell'articolo 6, comma 5 bis della L.P. 15/2005 ai nuclei familiari sprovvisti dei requisiti per l'accesso all'edilizia abitativa pubblica.

Rilevato pertanto che vi sono due canali di intervento con modalità distinte:

a) nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso agli interventi di edilizia pubblica: applicazione canone sostenibile – durata massima della locazione disciplinata dall'attuale normativa in anni tre, prorogabile in presenza di gravi e giustificati motivi e previa verifica della persistenza della situazione di emergenza abitativa;

b) nuclei familiari non in possesso dei requisiti per l'accesso agli interventi di edilizia pubblica: applicazione canone concordato – durata massima della locazione 18 mesi.

Appurato che, in relazione a ciò e a favore dei soggetti di cui alla norma citata, tenuto conto della disponibilità di alloggi si ritiene di rinviare ad una valutazione al momento dell'eventuale richiesta per entrambe le casistiche a) e b).

Visti:

- gli atti citati in premessa;
- la L.P. 07/11/2005 nr. 15 e successive modificazioni;
- il Regolamento di esecuzione della LP 15/2005 approvato con DPP 17-75/Leg. dd. 12/12/2011 e ss.mm. e integrazioni;

Visti inoltre:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.;
- la L.P. 16.06.2006 n. 3, così come da ultimo modificata dalla L.P. 06.07.2022 n. 7;
- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino, per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio di Comunità del 28.12.2017;
- il "Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino", adottato con decreto del Presidente n. 81 di data 27 dicembre 2022;
- il decreto del Presidente n. 17 dd. 29.01.2026, di individuazione, nella figura del Segretario reggente e RPCT dell'Ente, del gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

- il decreto del Commissario n. 15 del 25.01.2022, di adozione dell'“Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l'effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 39 del 16.12.2025, di approvazione del D.U.P. 2026-2028, del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati;
- il decreto del Presidente n. 3 del 08.01.2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – P.E.G. parte finanziaria, successivamente aggiornato con decreto del Presidente n. 62 del 01.04.2026;
- il decreto del Presidente n. 61 di data 30.03.2026, di approvazione del "Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 della Comunità Valsugana e Tesino" e s.m.i..

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi degli articoli 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

Dato atto che il presente provvedimento non necessita di essere trasmesso al Settore Finanziario per l'apposizione del relativo parere di regolarità contabile, non presentando profili di rilevanza contabile.

Preso atto del parere di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espresso in forma digitale ed allegato al presente provvedimento.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente;

DECRETA

1. Di stabilire per l'anno 2026, per i motivi meglio espressi in premessa e visto quanto disposto dalla L.P. 7 novembre 2005, n. 15, nonché dalle norme regolamentari, in attuazione della stessa i seguenti criteri:
 - a) di riservare la misura del 10% degli alloggi disponibili, da concedere in locazione a richiedenti collocati nelle graduatorie dei cittadini extracomunitari garantendo il soddisfacimento di minimo una domanda;
 - b) di rinviare ad una valutazione puntuale al momento di eventuali richieste, a fronte di reali necessità che dovessero manifestarsi, l'assegnazione di alloggi in locazione temporanea per casi di urgente necessità abitativa, da destinarsi per i casi di cui all'art. 5 comma 4 (nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso agli interventi di edilizia pubblica) e per i casi di cui all'art. 6 comma 5bis (nuclei familiari non in possesso dei requisiti per l'accesso agli interventi di edilizia pubblica) della L.P. 15/2005, secondo i criteri e le casistiche individuate dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 1778 di data 29/09/2023.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971;*

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE <i>Claudio Ceppinati</i>		IL SEGRETARIO REGGENTE <i>dott.ssa Delia Ianes</i>
--	---	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- attestazione di pubblicazione e esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.